

CAMERA DEI DEPUTATI N. 182-A

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(RELATORE MIGLIORI)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati SECRETO, ANGELINO PAOLO,
OLIVETTI, ALPINO, CASTAGNO, TREMELLONI, DOSI**

Presentata il 31 luglio 1958

Divieto del tiro a volo

Presentata alla Presidenza il 7 luglio 1959

ONOREVOLI COLLEGI! — La proposta di legge del collega onorevole Secreto riproduce sostanzialmente altra proposta di legge presentata nel corso della passata legislatura dai deputati Buzzelli ed altri (C. n. 267) e decaduta a seguito dello scioglimento delle due Camere. La proposta ha lo scopo di disporre il divieto del tiro a volo per un molteplice ordine di motivi, che richiameremo brevemente.

Anzitutto il tiro a volo contrasta con i principi di un sano costume morale, poiché è incontestabilmente non educativa una pratica, la quale, importando l'uccisione di animali mansueti o la loro dolorosa agonia, sia, in certo modo, fine a se stessa.

Il tiro a volo, infatti, è ben diversa cosa dalla caccia, sia perché manca delle caratteristiche di uno sport propriamente

inteso, sia perché totalmente privo del fine, sia pure limitatamente considerato ed accessorio, dell'utilità.

Esso inoltre urta palesemente con videnti disposizioni di legge ed in particolare con l'articolo 727 del Codice penale, concernente il maltrattamento di animali, il quale commina l'aumento della pena nell'ipotesi che gli animali sottoposti a maltrattamenti siano adoperati in giuochi o spettacoli che importino strazio o sevizie.

Per le suesposte considerazioni la Commissione si trova concorde nel raccomandarvi, onorevoli colleghi, la proposta di legge in esame, sicura di interpretare con ciò il sentimento della maggioranza della nostra popolazione.

In ordine alle disposizioni previste dalla proposta di legge la Commissione ha ritenuto

di attenuare la severità della prima formulazione e le è sembrato più rispondente alla logica del nostro sistema repressivo, tenuto in modo speciale conto della natura del fatto da reprimersi e dell'interesse giuridico tutelato, declassare il reato previsto dalla sfera dei delitti a quella delle contravvenzioni, in quanto il tiro a volo ipotizzerebbe una particolare forma del reato contravvenzionale di maltrattamento di animali (articolo 727 del Codice penale).

La Commissione tuttavia ha ritenuto che gli organizzatori delle manifestazioni di tiro a volo meritino un trattamento più rigoroso (pena dell'arresto congiunta all'ammenda).

Nel corso del suo esame la Commissione si è anche posto il problema se fosse consigliabile definire tecnicamente il concetto del tiro a volo e, dopo un largo dibattito, ha adottato la formula che si propone nell'articolo unico e con la quale viene precisato che nella nozione del tiro a volo, la cui terminologia, del resto, ha una sua posizione acquisita e non confondibile, come risulta dall'articolo 33 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, è presupposto che la pratica in questione si esercita con volatili in stato di cattività.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È vietato nel territorio della Repubblica il tiro a volo.

Il contravventore è punito con la multa da lire 100.000 a lire 300.000.

ART. 2.

Chi organizza manifestazioni in contrasto con il disposto di cui all'articolo precedente è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa fino a lire 500.000.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TESTO DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO UNICO.

Il tiro a volo con colombi, passeri, storni ed altri volatili in cattività è vietato.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 200.000.

Gli organizzatori di spettacoli, esercitazioni, giuochi o gare di tiro a volo sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.